SCADENZIARIO – OBBLIGHI PER IL CITTADINO

CORPO DI POLIZIA

Denominazione Obbligo	Breve descrizione contenuto	SCADENZA	Riferimento Normativo	Link
Presa d'atto a svolgere il servizio di Guardia Volontaria	Mensilmente, le GV comunicano, per il tramite delle rispettive Associazioni, alla Provincia la disponibilità di giorni ed orari in cui intendono svolgere il servizio di vigilanza. La Provincia prende atto e coordina il servizio con la analitica individuazione dei turni di servizio previsti	entro il quindicesimo giorno del mese antecedente il servizio di riferimento	20.04.20 12 n° 9 art. 5	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1
Accertamento violazioni al Codice della strada	Gli agenti della polizia provinciale accertano le violazioni amministrative previste dal codice della strada. In particolare, sulle strade provinciali la Polizia Provinciale ha installato alcuni rilevatori elettronici della velocità.	La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166. La comunicazione può essere eseguita utilizzando il modello A allegato al verbale, con le modalità in esso indicate.	Art. 126bis comma 2 del Codice della strada (D.Lgs. 285/199 2)	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1

Accertamento violazioni al Codice della strada	Obbligo di comunicare i dati della patente di guida del conducente che ha commesso l'infrazione: quando la violazione accertata, come indicato nel verbale, comporta la sanzione accessoria della decurtazione dei punti o la sospensione della patente	La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166. La comunicazione può essere eseguita utilizzando il modello A allegato al verbale, con le modalità in esso indicate.	Art. 126bis comma 2 del Codice della strada (D.Lgs. 285/199 2)	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1
Ricorso al Prefetto avverso sanzioni per violazioni al Codice della strada	Avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che il verbale sia stato emesso ingiustamente, è possibile fare ricorso al Prefetto territorialmente competente	Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta (60) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	Art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 285/199 2)	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzioni per violazioni al Codice della strada	Avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che il verbale sia stato emesso ingiustamente, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.	Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresi' inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.	Art. 204 bis del Codice della strada (D.Lgs. 285/199 2)	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1
Rateazione delle sanzioni pecuniarie.	I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.	L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.	Art. 202bis Codice della strada (D.lgs. 285/199 2)	https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/oneri-informativi-cittadini-e-imprese-1